



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 347

DETERMINAZIONE

del 22 maggio 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O. - R.D.P.) E IMPEGNO DI SPESA (CIG B6F23C12F3).

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile della Segreteria Generale;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 403 del 8 giugno 2024, si affidava all'Avv. Daniela Dadone (C.F. DDNDNL76S46D205J), con sede a Mondovì in Via Cuneo n. 12, il servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (D.P.O.), con scadenza 25 maggio 2025.
- è necessario procedere all'individuazione di un nuovo Responsabile per la protezione dei dati, anche nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023,

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

Visto altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la

- sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
  - d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
  - g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Preso atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia formazione giuridica comprovata ed acquisita, nonché una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di Mondovì in quanto i dirigenti e/o gli incaricati di posizione organizzativa, pur essendo provvisti delle necessarie competenze professionali in materia, non possono svolgere la funzione di cui in oggetto in quanto ricoprono ruoli gestionali e sono coinvolti in decisioni su misure tecniche organizzative con conseguente pregiudizio della necessaria assenza di conflitto di interesse;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in questione e, conseguentemente, affidare il servizio, individuando un DPO esterno all'amministrazione che la supporti nello svolgimento tra l'altro delle seguenti mansioni:

- programmare sessioni periodiche di consulenza e informazione interna, nonché cooperare con l'Ente in merito alla formazione specifica in tema trattamento dei dati personali, provvedendo ad organizzare, ove richiesto dall'Ente, sessioni di formazione/aggiornamento per i dipendenti;
- fornire al Comune i pareri richiesti sull'osservanza del Regolamento o sulla valutazione di impatto privacy entro 10 giorni dalla richiesta, ovvero nel minor termine indicato all'amministrazione in caso di urgenza nell'acquisizione del parere;
- presentare una relazione annuale, nella quale darà conto dell'attività svolta e degli eventi più significativi (accountability).
- annualmente presentare il rendiconto finanziario sull'utilizzo delle risorse eventualmente assegnate;
- garantire, una reperibilità costante sul cellulare in orario di lavoro;

Rilevato che:

- l'ente per gli adempimenti privacy usufruisce da alcuni anni dell'applicativo CORA GDPR fornito dalla ditta COMPET-E S.r.l. (P.IVA 02760970042) con sede a BRA Fraz. Bandito (CN), Via Don Luigi Orione, 202/G;
- la ditta COMPET-E S.r.l. dispone di un team DPO per l'erogazione di servizi di consulenza in materia di trattamento dei dati personali, sicurezza informatica di dati e informazioni, sviluppo e gestione software, formazione del personale, gestione dei processi, analisi dei dati, soluzioni ICT strutturate e complesse, operanti in molteplici comparti produttivi;
- all'interno del Gruppo di Lavoro saranno individuati tre Referenti Operativi con il compito di sovrintendere a tematiche e direttrici specifiche:

SOGGETTO	RUOLO/AREA
Elisa Bruno	DPO e consulente ambito legale
Piermaria Saglietto	Referente area compliance
Emanuela Gotta	Consulente compliance ambito web/marketing
Mara Avaro	Consulente ambito legale
Bruno Ellena	Project Manager IT
Fabrizio D'Angelo	Analista tecnico informatico tecnologie web
Lorenzo Bosio	Analista tecnico informatico tecnologie client – server
Alessandro Mellano	Analista tecnico informatico di applicativi per la PA
Luca Damilano	Analista tecnico informatico tecnologia mobile
Mirko Marano	Analista tecnico informatico ambiente front-end

Evidenziato che:

- la ditta ha formulato un preventivo di spesa pari ad € 3.050,00 oltre IVA per il biennio 2025/2027 (dal 25/05/2025 al 30/06/2027), pareggiando la scadenza del servizio in argomento con quella dell'applicativo già fornito con determinazione dirigenziale n. 683 dell'8 ottobre 2024 e successiva n. 742 del 25 ottobre 2024;
- il servizio è realizzato con l'obiettivo di garantire al cliente il raggiungimento dei necessari livelli di compliance rispetto alla vigente normativa in materia di trattamento dati, attraverso un supporto costante, ma non invasivo, il coinvolgimento delle funzioni interne interessate nelle fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e verifica dei servizi, una costante informazione sull'andamento delle attività e supporto per la risoluzione delle eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso della prestazione;
- il servizio di consulenza comprende due trasferte all'anno presso la sede del cliente, la collaborazione e il supporto per presidiare ed aggiornare tutti gli adempimenti richiesti dal GDPR (registro dei trattamenti, valutazioni di impatto etc...) ed il servizio "chiedi a Compet-e" per avere supporto su aspetti problematici che possono sorgere in ambito data protection (richieste interessati, nuovi trattamenti e iniziative, domande e verifiche dell'autorità di controllo, etc...);

Considerato che, a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, recante la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, che prevede la possibilità di procedere con *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Ritenuto di poter procedere ad affidare alla ditta COMPET-E S.r.l. (P.IVA 02760970042) con sede a BRA Fraz. Bandito (CN), Via Don Luigi Orione, 202/G, il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.), per due anni, al costo di € 3.050,00 oltre IVA;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, la ditta COMPET-E S.r.l. ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti con nota prot. 19841 del 14/05/2025, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui all'articolo 94 e 95 del medesimo decreto e la verifica di quanto dichiarato verrà effettuata ai sensi della Direttiva del Segretario Generale prot. 43577 del 03/11/2023;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente contratto si intende affidare il servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO) previsto dal -Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679- General Data Protection Regulation (GDPR) con decorrenza 25/05/2025 e scadenza 30/06/2027;
- b) il contratto avrà ad oggetto il servizio in argomento, da svolgersi secondo le condizioni definite nell'ambito della procedura di affidamento e si perfezionerà con la trasmissione al fornitore della lettera commerciale ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Dato altresì atto che:

- la ditta affidataria ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta comunale n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;
- la ditta affidataria è tenuta a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;

- la ditta affidataria è tenuta a dichiarare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visto che la spesa complessiva di € 3.721,00 I.V.A. inclusa, trova copertura al Cap. 300/0 del bilancio 2025/2027 - esercizi 2025 e 2026;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo.
2. Di affidare alla ditta COMPET-E S.r.l. (P.IVA 02760970042) con sede a BRA Fraz. Bandito (CN), Via Don Luigi Orione, 202/G, per due anni, fino al 30/06/2027, il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.), alle condizioni definite nell'ambito della procedura di affidamento e con i compiti di cui all'art. 39 GDPR e più segnatamente:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
  - d) cooperare con l'autorità di controllo;
  - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
3. Di dare atto che l'incarico viene affidato al costo di euro 3.050,00 oltre I.V.A. 22% per un importo contrattuale complessivo pari ad € 3.721,00.
4. Di impegnare la spesa totale di € 3.721,00 sul capitolo 300/0 del bilancio di previsione 2025/2027, attribuendo alla transazione elementare la seguente codifica definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs. 118/2011(codice livello V) del Piano finanziario dei conti: U.1.03.02.11.999, come segue:
  - € 1.240,74 al cap. 300/0 del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025;
  - € 2.480,26 al cap. 300/0 del Bilancio 2025/2027 esercizio 2026.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
  - con l'esecuzione del contratto si persegue il seguente fine: adeguarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo n. 679/2016 in merito alla designazione del DPO

e garantire che il trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all'interno dell'ente avvenga in maniera lecita e legittima;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Comune di Mondovì;
- le clausole negoziali essenziali (termini, esecuzione del servizio, costi) sono quelle definite nell'ambito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto in oggetto si perfezionerà con la trasmissione al fornitore della lettera commerciale ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

6. Di dare atto che:

- ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010, la ditta COMPET-E S.r.l., con il presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi;
- il codice CIG è **B6F23C12F3**;
- l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale al fornitore e verrà a scadere il 30/06/2027;
- il pagamento del servizio avrà luogo, previa fatturazione annuale anticipata a decorrere dalla data di accettazione del cliente, entro 30 giorni dalla ricezione come per legge;
- il contraente si è impegnato a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al DPR 62/2013 né con quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta comunale n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;
- a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
  - determinare la somma da pagare;
  - determinare il soggetto creditore;
  - indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
  - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

7. Di provvedere, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.

8. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 22 maggio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAVIGLIA STEFANIA \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa